

durata di 40 anni;

2° di scendere, per il residuo mutuo - in una
 legge a quanto consentirono altri Istituti - al
 tasso d'interesse del $4\frac{1}{2}\%$ portando la durata
 del rimborso a 50 anni (dall'origine);

3° di non partecipare alla nuova operazione di
 mutuo richiesto dal Comune di Napoli, dati
 gli impegni dell'Istituto.

Fermo restando quanto stabilito nei
 comma 2) e 3), per quanto è oggetto del comma
 1) a seguito di ulteriore richiesta del Comune di
 Napoli, il Direttore Generale propone in seguito
 alle più recenti trattative:

a) che il residuo debito di L. 65.475.254,79 rela-
 tivo all'operazione di riscatto delle fusioni vitali-
 zie effettuate dal Comune di Napoli nel 1928
 venga ammortizzato mediante 42 annualità certe
 di L. 3.476.301,57 ciascuna, comprensive di rata
 e interessi al saggio del 5,25%, pagabili in
 rate bimestrali anticipate di L. 629.383,60 ciascu-
 na a cominciare dal 1° gennaio 1937: in tal modo
 risulta un periodo di ammortamento complessivo
 di 50 anni a decorrere dall'inizio dell'operazione;

b) che l'ammortamento del premio unico di
 L. 65.848.417,01 relativo alla nuova operazione